

ALLEGATO A – TARIFFA

(Parte II)

[1]

Atti, documenti e registri soggetti all'imposta in caso d'uso

(1) Tariffa modificata:

- dagli artt. 1 e 7, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 1981, n. 692;
- dal D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955;
- dall'art. 9, D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, e, **successivamente, sostituita dal D.M.20 agosto 1992.**

Art. 22 – Conti dei curatori e altri amministratori giudiziari e atti del servizio della riscossione.

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	IMPOSTE DOVUTE (euro)		Modalità di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Conti dei curatori ed altri amministratori giudiziari; atti relativi alla concessione del servizio di riscossione dei tributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e atti di prestazione delle relative cauzioni: per ogni foglio	16,00 [1]		1. All'ufficio del registro o con marche	1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti e documenti uniti a corredo dei conti, se non sono soggetti a bollo fin dall'origine.

NOTE:

(1) Importo modificato dall'art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662, con effetto dal 1° gennaio 1996; dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2004, n. 191; elevato dall'art. 1, comma 1, D.M. 24 maggio 2005, a decorrere dal 1° giugno 2005 e, infine, dall'art. 7-bis della L. 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, **a decorrere dal 26 giugno 2013.**

Art. 23 – Ricevute per versamento di somme e valori depositati presso pubbliche Amministrazioni.

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	IMPOSTE DOVUTE (euro)		Modalità di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Ricevute per versamento o svincolo di somme o valori depositati in garanzia o per semplice custodia presso pubbliche amministrazioni statali o locali compresi i depositi doganali e giudiziari: per ogni ricevuta	16,00 [1]		1. All'ufficio del registro o con marche.	
2. Ricevute e note di consegna di merci con o senza l'indicazione del prezzo: per ogni documento	16,00 [1]			

NOTE:

(1) Importo modificato dall'art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662, con effetto dal 1° gennaio 1996; dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2004, n. 191; elevato dall'art. 1, comma 1, D.M. 24 maggio 2005, a decorrere dal 1° giugno 2005 e, infine, dall'art. 7-bis della L. 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, a decorrere dal 26 giugno 2013.

Art. 24 – Corrispondenze e dispacci telegrafici.

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	IMPOSTE DOVUTE (euro)		Modalità di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Atti e documenti di cui all'art. 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all'art. 1341 del Codice civile: per ogni foglio o esemplare	16,00 [1]		1. All'ufficio del registro o con marche.	1. L'imposta è dovuta sin dall'origine se per gli atti e documenti è richiesta dal Codice civile a pena di nullità la forma scritta o se hanno per oggetto locazioni di immobili soggetti a registrazione in termine fisso, cessioni di aziende o costituzione di diritti

				di godimento reali o personali sulle stesse.
--	--	--	--	--

NOTE:

(1) Importo modificato dall'art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662, con effetto dal 1° gennaio 1996; dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2004, n. 191; elevato dall'art. 1, comma 1, D.M. 24 maggio 2005, a decorrere dal 1° giugno 2005 e, infine, dall'art. 7-bis della L. 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, **a decorrere dal 26 giugno 2013.**

Art. 25 – Documenti concernenti movimenti di denaro, titoli o valori.

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	IMPOSTE DOVUTE (euro)		Modalità di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Documenti concernenti qualsiasi movimento o ricevimento di denaro, titoli o valori di qualunque quantità o importo scambiati tra casa madre o centrale di un ente pubblico o privato, o di una impresa, e proprie filiali, succursali, sedi, depositi e stabilimenti, nonché quelli scambiati tra un ente pubblico o privato, un'impresa commerciale o industriale e i propri ausiliari, intermediari o spedizionieri: per ogni foglio o esemplare	16,00 [1]		1. All'ufficio del registro o con marche.	1. I documenti di cui contro sono soggetti all'imposta in caso d'uso a condizione che presso il competente ufficio del registro sia depositato il certificato attestante le qualifiche rispettive, a meno che esse non risultino ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. 2. Le qualifiche debbono risultare dall'intestazione degli atti.

NOTE:

(1) Importo modificato dall'art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662, con effetto dal 1° gennaio 1996; dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2004, n. 191; elevato dall'art. 1, comma 1, D.M. 24 maggio 2005, a decorrere dal 1° giugno 2005 e, infine, dall'art. 7-bis della L. 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, **a decorrere dal 26 giugno 2013.**

Art. 26 – Documenti, elenchi e ruoli relativi all' esercizio di mestieri, arti e professioni.

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	IMPOSTE DOVUTE (euro)		Modalità di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Documenti, elenchi, ruoli, matricole e simili relativi all'esercizio di mestieri, arti o professioni: per ogni foglio o esemplare	16,00 [1]		1. All'ufficio del registro o con marche.	

NOTE:

(1) Importo modificato dall'art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662, con effetto dal 1° gennaio 1996; dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2004, n. 191; elevato dall'art. 1, comma 1, D.M. 24 maggio 2005, a decorrere dal 1° giugno 2005 e, infine, dall'art. 7-bis della L. 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, a decorrere dal 26 giugno 2013.

Art. 27 – Atti e documenti di accompagnamento merci.

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	IMPOSTE DOVUTE (euro)		Modalità di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
Atti e documenti da chiunque rilasciati che, secondo le vigenti disposizioni di legge o regolamentari, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto e spaccio ovvero attestarne caratteristiche, pesi, misure o altre qualità: per ogni foglio o esemplare.	16,00 [1]		1. All'ufficio del registro o con marche.	

NOTE:

(1) Importo modificato dall'art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662, con effetto dal 1° gennaio 1996; dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2004, n. 191; elevato dall'art. 1, comma 1, D.M. 24 maggio 2005, a decorrere dal 1° giugno 2005 e, infine, dall'art. 7-bis della L. 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, a decorrere dal 26 giugno 2013.

Art. 28 – Tipi, disegni, modelli di ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori e lavori contabili di liquidatori e ragionieri.

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	IMPOSTE DOVUTE (euro)		Modalità di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere: per ogni foglio o esemplare	0,52 [1] [2]		1. All'ufficio del registro o con marche.	

NOTE:

(1) Importo modificato dall'art. 1, comma 2, lett. c), D.M. 24 maggio 2005, a decorrere dal 1° giugno 2005.

(2) Per quanto riguarda tale importo, è necessario tener presente quanto disposto dal **nuovo articolo 3 del D.P.R. n. 642 del 1972**, così come sostituito dal comma 80, dell'art. 1, della L. n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007). I commi 2 e 3 del nuovo articolo 3 recitano testualmente:

“2. Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro 0,05. 3. In ogni caso l'imposta è dovuta **nella misura minima di euro 1,00**, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all'articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa - Allegato A - annessa al presente decreto, per i quali l'imposta minima è stabilita in euro 0,50”.

Dunque, a decorrere dal 1° gennaio 2007, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari, in tutti gli altri casi l'importo minimo dell'imposta di bollo è di 1,00 euro.

Art. 29 – Titoli di credito provenienti dall'estero.

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	IMPOSTE DOVUTE (euro)		Modalità di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Titoli di credito provenienti dall'estero: a) [1] b) cambiali		Nella stessa	1. All'ufficio del registro o con marche. 2. Marche per cambiali da	

<p>c) cambiali e titoli equivalenti, di cui al primo comma dell'art. 32 della legge 24-5-1977, n. 227, emessi all' estero all' ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazioni o di finanziamento o all' ordine di istituti italiani o al portatore a fronte di operazioni di cui all' art. 15, lettere g) e h), della stessa legge [2]</p>		<p>misura stabilita per le cambiali emesse nello Stato.</p> <p>0,1 per mille</p>	<p>annullarsi dagli uffici del registro o dagli uffici postali o visto per bollo. Per le cambiali assoggettate all' imposta di bollo o ad imposta a questa assimilabile da parte di stati esteri, l'imposta e' ridotta alla metà.</p>	
--	--	--	---	--

NOTE:

(1) Lettera abrogata dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 7, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2004, n. 191.

(2) Lettera modificata dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 6, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2004, n. 191.

Art. 30 – Atti, documenti e registri provenienti dall'estero.

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	IMPOSTE DOVUTE (euro)		Modalità di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
<p>1. Atti diversi da quelli indicati nell'art. 29 documenti e registri provenienti dall' estero, aventi contenuto corrispondente a quello di atti, documenti e registri che sono soggetti nello Stato all' imposta</p>	<p>Nella stessa misura degli atti similari compiuti nello Stato.</p>		<p>1. All'ufficio del registro o con marche.</p>	<p>1. Quando l' imposta e' commisurata al valore dell' atto o documento indicato in moneta estera, la liquidazione dell' imposta si fa secondo il cambio ufficiale vigente alla data di presentazione per la registrazione.</p>

--	--	--	--

Art. 31 – Biglietti del lotto, lotterie e cartelle delle tombole autorizzate.

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	IMPOSTE DOVUTE (euro)		Modalità di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Biglietti del lotto e delle lotterie e cartelle delle tombole autorizzate: per ogni esemplare	16,00 [1]		1. All'ufficio del registro o con marche.	.

NOTE:

(1) Importo modificato dall'art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662, con effetto dal 1° gennaio 1996; dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2004, n. 191; elevato dall'art. 1, comma 1, D.M. 24 maggio 2005, a decorrere dal 1° giugno 2005 e, infine, dall'art. 7-bis della L. 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, **a decorrere dal 26 giugno 2013.**

Art. 32 – Atti per i quali non sono espressamente previsti il pagamento dell' imposta o l'esenzione.

Indicazione degli atti soggetti ad imposta	IMPOSTE DOVUTE (euro)		Modalità di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Atti, documenti, registri ed ogni altro scritto, per i quali non sono espressamente previsti il pagamento dell'imposta sin dall'origine ovvero l'esenzione: - per ogni esemplare dell'atto, documento o di altro scritto - per ogni cento pagine o frazione di cento pagine del registro o del relativo estratto	16,00 [1] 16,00 [1]		1. All'ufficio del registro o con marche.	.

NOTE:

(1) Importo modificato dall'art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662, con effetto dal 1° gennaio 1996; dall'art. 1-bis, comma 10, lett. d), n. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2004, n. 191; elevato dall'art. 1, comma 1, D.M. 24 maggio 2005, a decorrere dal 1° giugno 2005 e, infine, dall'art. 7-bis della L. 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, **a decorrere dal 26 giugno 2013**.